



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 31 DEL 03-03-2020

Reg. generale n. 143 del 03-03-2020

Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO E PRESIDIO ASCENSORE INCLINATO TRA PARCHEGGI VALCHIUSSA E CENTRO STORICO - PERIODO MARZO - OTTOBRE 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 32/177 del 16/03/2018 è stata autorizzata l'apertura al pubblico esercizio, ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621 adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro, facendo obbligo al Comune di Treia, ente esercente, di attenersi alle norme di legge per quanto riguarda le verifiche periodiche, la sicurezza dell'impianto ed ogni eventuale obbligo cui sia tenuto l'esercente nella gestione dello stesso;
- l'esercizio dell'ascensore è fermo dal mese di ottobre 2018 e lo stesso non è stato più rimesso in funzione per consentire l'esecuzione dei *“Lavori di messa in sicurezza versanti in frana, regimazione acque meteoriche e consolidamento in C.da Valchiusa”*, che hanno interessato anche il parcheggio servito dall'impianto, in fase di conclusione;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale rimettere in esercizio l'ascensore inclinato per il periodo marzo – ottobre 2020;

PRESO ATTO che il Regolamento di esercizio dell'ascensore, approvato dalla Regione Marche con Decreto dirigenziale della P.F. Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità n. 20 del 17/01/2018, prevede che in caso di guasto tecnico con intrappolamento di viaggiatori, il servizio di videosorveglianza contatti immediatamente il servizio di reperibilità che deve intervenire entro un tempo massimo di 30 minuti dall'inoltro della richiesta telefonica;

DATO ATTO che si rende inoltre necessario garantire nei periodi di maggiore affluenza alla Città da parte di visitatori (ad esempio in occasione della Disfida del Bracciale) e quindi di maggior utilizzo dell'ascensore, un presidio in loco da parte di un operatore in grado di svolgere un attento monitoraggio dell'impianto e di garantire un immediato intervento nel caso si verificano guasti o anomalie;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento dei suddetti servizi a soggetto esterno all'Amministrazione comunale in quanto nell'organico non sono presenti le unità operative necessarie all'espletamento dei servizi;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;*

VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

ATTESO che i servizi da acquisire non sono negoziabili sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

DATO ATTO che, a seguito di indagine di mercato finalizzata a reperire un operatore economico idoneo a svolgere i servizi suddetti e che sia in grado di intervenire

entro un tempo massimo di 30 minuti dall'inoltro della richiesta telefonica, è stata interpellata l'associazione GRUPPO CB TIGROTTO ETS-ODV con sede a Macerata (MC), la quale si è resa disponibile allo svolgimento dei servizi stessi;

VISTO il preventivo del GRUPPO CB TIGROTTO ETS-ODV del 21/12/2019, il quale quantifica quanto segue:

- il servizio di soccorso in reperibilità per l'importo di € 300,00 al mese;
- l'intervento di assistenza che si dovesse rendere necessario per l'importo di € 50,00 cadauno;
- il presidio in loco da parte di un operatore nell'importo di € 120,00 al giorno;

RITENUTO, quindi, di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'associazione GRUPPO CB TIGROTTO ETS-ODV con sede a Macerata (MC) i seguenti servizi per l'esercizio dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621 adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro:

- il soccorso in reperibilità per il periodo di esercizio dell'ascensore pari a sette mesi per l'importo complessivo di € 2.100,00 oltre IVA;
- gli eventuali interventi di assistenza che si dovesse rendere necessari per l'importo stimato per 5 interventi di € 250,00 oltre IVA;
- il presidio in loco da parte di un operatore per 10 giornate per l'importo complessivo di € 1.200,00 oltre IVA;

ACCERTATA, ai sensi del punto 4.2.2 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- l'acquisizione dell'autodichiarazione assunta al n. 2.765 di prot. in data 14/02/2020 circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione assunta al n. 2.765 di prot. in data 14/02/2020 circa la condizione dell'associazione che, non svolgendo attività di impresa e non occupando dipendenti, non è obbligata all'iscrizione a enti previdenziali e, pertanto, non è soggetta a durt;
- l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC tramite consultazione in data 03/03/2020,

la quale non evidenzia cause ostative all'affidamento dei servizi ed alla stipula del contratto;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z372C4E11E;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale

è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'associazione GRUPPO CB TIGROTTO ETS-ODV con sede a Macerata (MC) i seguenti servizi per l'esercizio dell'ascensore elettrico inclinato Cesarano Ascensori s.r.l. n. 621 adibito a trasporto pubblico per il collegamento tra il parcheggio Valchiusa e il viale Nazario Sauro:
 - il soccorso in reperibilità per il periodo di esercizio dell'ascensore pari a sette mesi per l'importo complessivo di € 2.100,00 oltre IVA 22%;
 - gli eventuali interventi di assistenza che si dovesse rendere necessari per l'importo stimato per 5 interventi di € 250,00 oltre IVA 22%;
 - il presidio in loco da parte di un operatore per 10 giornate per l'importo complessivo di € 1.200,00 oltre IVA 22%;
3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il normale funzionamento dell'ascensore e l'evacuazione dallo stesso nel caso di guasto;
 - sono, quindi, oggetto del contratto i servizi di soccorso in reperibilità e presidio dell'ascensore inclinato tra parcheggi Valchiusa e centro storico;
 - il servizio avrà avvio con la messa in esercizio dell'impianto ascensore;
 - il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del 3° Settore arch. Lauretta Massei;
5. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
6. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 4.331,00 al capitolo 110612 "*Manutenzione stabili di proprietà*

comunale addetti e non ai servizi comunali” del bilancio corrente esercizio, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;

7. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
8. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*;
9. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 03-03-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28-07-2020

Treia, 13-07-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 13-07-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI